



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SARDIELLO	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PONTASSUGLIA	EUGENIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5154/2015  
depositato il 02/09/2015

- avverso la sentenza n. 1023/2015 Sez:10 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di BARI  
contro:

**difeso da:**

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI  
VIA MELO 97 70121 BARI

**proposto dall'appellante:**

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	TARSU/TIA 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	TARSU/TIA 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	TARSU/TIA 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	TARSU/TIA 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	TARSU/TIA 2012

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 5154/2015

UDIENZA DEL

25/11/2016 ore 09:00

N°

673/2017

PRONUNCIATA IL:

25 NOV. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

1 MAR. 2017

Il Segretario

*JD-CH*

## FATTO

Con appello depositato in data 2.9.2015, il \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore, legalmente rappresentato e difeso, impugnava la sentenza n.1023/10/2015 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso proposto dall'\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, avverso l'avviso di accertamento n. \_\_\_\_\_ relativo a TARSU anni 2008-2009-2010-2011-2012.

In particolare, il \_\_\_\_\_, a seguito di rettifica della denuncia prodotta dalla ricorrente nel 1974 per circa mq.7000 di superficie tassabile, "sulla base di informazioni acquisite dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio, dal sistema informativo territoriale del \_\_\_\_\_ e dagli elaborati aerofotogrammetrici", accertava strutture ed aree scoperte per complessivi mq.46.800 e conseguentemente calcolava una maggiore imposta, con addizionali, interessi e sanzioni per complessivi euro 2.372.336,00.

Nel ricorso di primo grado l'\_\_\_\_\_ sollevava plurime questioni concernenti:

- intervenuta decadenza per tardività della notifica dell'avviso e della contestuale sanzione relativi all'annualità 2008;
- violazione art.73 del D.Lgs. 507/93 per omesso preavviso di avvio del procedimento di accertamento, omesso contraddittorio, difetto di istruttoria e mancata considerazione del segreto militare rilevando l'inammissibilità ed illegittimità del procedimento di accertamento per la sussistenza del segreto militare;
- difetto di motivazione dell'accertamento e della sanzione irrogata e violazione del giusto procedimento e dell'art.97 Costituzione;
- violazione art.76 D.Lgs. 507/93, art.7 D.Lgs. 472/97, artt.11 e 15 D.Lgs. 473/97 per assenza di proporzionalità tra violazione e sanzione e difetto di motivazione per l'applicazione della sanzione nella misura massima.

Nel merito contestava la mancata verifica in loco osservando che se la stessa fosse stata effettuata si sarebbe potuta accertare la fedeltà della denuncia prodotta nel 1974 rispetto alla superficie e alla destinazione d'uso delle singole aree occupate, delle categorie di tassazione dei locali, delle aree produttive di rifiuti speciali, dei manufatti dismessi o soggetti a lavori di manutenzione straordinaria, delle aree ed edifici esenti da tassazione, producendo documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni.

La Commissione Provinciale, disattendendo i rilievi del \_\_\_\_\_ -che, ribadendo la correttezza del proprio operato, aveva sottolineato il carente supporto probatorio fornito dalla controparte- accoglieva il ricorso evidenziando, in via preliminare, che il Comune, pur legittimato a procedere alla verifica di dati dichiarati circa quant'anni prima, alla luce degli stessi principi sottesi alla normativa richiamata dal ricorrente (art.73 D.Lgs 507/93), avrebbe dovuto seguire un diverso *modus operandi* in ragione "della complessità e particolarità dell'area oggetto di accertamento e delle peculiari attività svolte".

Osservava, al riguardo, che una verifica in loco ovvero l'invito al contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti -attività meno approssimative rispetto al mero rilievo aerofotogrammetrico effettuato nel caso concreto- avrebbero consentito di accertare, in modo puntuale, l'estensione effettiva di tutte le aree scoperte, la loro destinazione d'uso, il tipo di rifiuti prodotti, l'assoggettabilità all'imposta delle stesse e la tassazione da applicare.

La poderosa mole di documentazione allegata al ricorso (consistente in documenti e perizie attestanti la superficie complessiva dell'intera area di sedime con allegate relazioni relative a destinazioni d'uso, tipologie di materiali e prodotti smaltiti, MUD e fatture di pagamento relative allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani) conduceva il giudice di primo grado ad affermare che l'accertamento effettuato dal Comune, fondato esclusivamente sui dati relativi alla estensione totale dell'intera area di sedime, non poteva considerarsi sufficiente sotto il profilo della motivazione dell'atto amministrativo.

Altrettanto carente, sotto il profilo motivazionale, si riteneva la parte del provvedimento afferente all'applicazione delle sanzioni nella misura massima, non essendo stati esplicitati al contribuente, in maniera chiara, i motivi sui quali era stata fondata la scelta dell'amministrazione comunale.

Con l'impugnazione il \_\_\_\_\_ censurava la decisione di primo grado ritenendo che la CTP si fosse appiattita acriticamente sulla rappresentazione documentata dalla controparte omettendo di considerare che l'accertamento era stato effettuato in conformità alla vigente normativa in materia di TARSU e, in particolare, all'art.73 del D.Lgs 507/93, disposizione che contiene una disciplina uniforme ed unitaria, applicabile nei confronti di ogni contribuente nel rispetto del principio di parità di trattamento e che prescinde "dalla natura soggettiva del contribuente o dalla complessità e peculiarità dell'attività svolta nell'area oggetto di tassazione".

Rilevava che l'accertamento si era reso necessario in ragione del lungo periodo di tempo trascorso dalla data di presentazione della denuncia originaria (39 anni) e che lo stesso era stato effettuato sulla base di strumenti diversi da quelli indicati dal giudice di primo grado in virtù della consapevolezza che "l'accesso alla caserma sarebbe stato negato dall'opposizione del segreto militare"; osservava che la maggiore estensione dell'area accertata rispetto a quella originariamente dichiarata era un dato che era stato confermato dallo stesso contribuente il quale, nel rispetto della normativa di cui all'art.70 D.Lgs 507/1993, avrebbe dovuto presentare una denuncia con l'esatta indicazione della superficie complessiva dell'area di sedime (46.800 mq. in luogo dei 7.000 mq dichiarati) e della delimitazione dei locali coperti e delle aree scoperte, tassabili o non, ai fini TARSU.

Contestava la valenza probatoria attribuita alle perizie prodotte in giudizio rilevando che le stesse si sostanziano in una mera elencazione di superfici e contenevano esclusivamente valutazioni prognostiche e presuntive senza fornire elementi di prova in ordine all'asserita produzione di rifiuti speciali e alla non assoggettabilità a TARSU dell'intera area.

Richiamando il contenuto della disciplina delineata dall'art.62, comma terzo, D.Lgs. 507/1993 , norma invocata dal contribuente a sostegno della sussistenza della causa di esclusione dalla tassa in questione, rilevava che, nella fattispecie concreta, non vi fosse alcuno dei presupposti legittimanti l'esenzione atteso che la superficie tassata non risultava contrassegnata da "specifiche caratteristiche strutturali e funzionali, in forza delle quali in essa si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi" , nè , tanto meno, era area destinata alla produzione, in maniera abituale e ordinaria, di rifiuti speciali.

Osservava che l'Amministrazione militare non solo non aveva adempiuto all'obbligo di denuncia previsto in materia TARSU formulando richiesta di esenzione ma non aveva neanche prodotto documentazione idonea a provare, per le singole annualità in contestazione ed al fine di legittimare la detassazione delle relative aree, l'esistenza di superfici destinate alla esclusiva produzione di rifiuto speciale, a comprovare la produzione di rifiuti speciali, ovvero a dimostrare la delimitazione di aree e locali su cui si producono rifiuti speciali, a indicare tipologie di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per la produzione di tali rifiuti.

Riaffermando la correttezza del proprio operato, con riferimento all'invocata applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all'art.62, secondo comma, D.Lgs. 507/1993, ovvero della causa di esonero della tassa collegata alla "inidoneità oggettiva alla produzione di rifiuti assimilati" , fondata sulla considerazione che i magazzini oggetto della pretesa tassazione sono locali che restano chiusi la gran parte dell'anno e che non hanno alcuna finalità produttiva, eccepiva sia l'inammissibilità -in ragione della considerazione che la stessa era stata sollevata tardivamente con la memoria difensiva depositata in data 8.1.2015, dopo la fissazione al 23.10.2014 della data di trattazione della causa in primo grado- sia la contraddittorietà della circostanza dedotta dalla controparte, rilevando che quegli stessi magazzini erano stati già indicati come aree destinate alla produzione di rifiuti speciali.

Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità, per tardività, delle ulteriori questioni prospettate dalla Amministrazione nella già menzionata memoria difensiva, chiedendo, infine, che fosse disposta una CTU "*finalizzata a stabilire ed individuare con esattezza la tipologia sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo dei rifiuti prodotti all'interno del sedime militare (urbano, speciale assimilabile e non, speciale militare)*".

Con memoria depositata in data 7.10.2016 l'..... si costituiva in giudizio e, contestando tutte le deduzioni ed eccezioni della controparte ed opponendosi all'accoglimento della richiesta di CTU, chiedeva il rigetto dell'appello.

In primo luogo osservava che l'accertamento del Comune era stato operato sulla base di presunzioni semplici, attraverso l'incrocio di dati, senza tuttavia che si fosse concretizzato il presupposto richiesto dall'art.73 D.Lgs.507/1993, rappresentato dalla mancata collaborazione del contribuente e dall'accesso sul posto.

Con riferimento alle questioni concernenti l'estensione delle superfici tassabili e la tipologia di rifiuti prodotti sulle aree non incluse in quelle dichiarate ai fini TARSU riproponeva le medesime difese svolte davanti al giudice di primo grado.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che l'appello non meriti accoglimento.

Nella disamina delle varie questioni prospettate dalle parti si ritiene di dover preliminarmente affrontare quella concernente la legittimità dell'atto di accertamento operato dal ..... alla stregua della normativa delineata dagli artt.62 e 65 D.lgs. 507/1993 in materia di TARSU.



La prima norma, nell'individuare presupposto ed esclusioni della tassa, al terzo comma prevede espressamente che *"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti...."*; la seconda, prevede, al primo comma che *"la tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore ai 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.."*.

Se questa è la normativa di riferimento appare evidente, così come osservato dalla difesa dell'amministrazione militare, che la determinazione della superficie tassabile e della tariffa applicabile sia onere dell'ente impositore.

Al riguardo, va richiamato il regolamento attuativo TARSU emanato dal i, ed in vigore dal 2007, nonché le delibere di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa (atti menzionati nell'avviso di accertamento e prodotti in copia dall'appellato); dall'esame di tali atti emerge che il Comune, dopo aver individuato diverse categorie omogenee in ragione della destinazione dei locali (art.6), ha stabilito le modalità con le quali si procede alla misurazione della superficie tassabile (art.8) dando rilievo alla superficie di calpestio ed escludendo quelle parte di essa in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; solo dopo aver individuato la superficie tassabile, il Comune, procede a determinare la tariffa applicabile a seconda della destinazione dei locali e delle aree.

Con specifico riferimento alle modalità di accertamento, l'art.73 del d.lgs. 507/1993, più volte invocato da entrambe le parti, prevede che: 1) *"ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero chiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti; 2) in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso ..... possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo; 3) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 codice civile...."*

Alla stregua di tale quadro normativo appare evidente che il ricorso alle cd. "presunzioni semplici" (strumento di accertamento utilizzato nella fattispecie concreta) può essere attivato solo in caso di omissione o di diniego di fornire informazioni da parte del contribuente, circostanza che non risulta essersi verificata nella fattispecie concreta.

Né, al fine di legittimare l'operato dell'amministrazione comunale, può condividersi l'affermazione che tale modo di procedere fosse stato determinato dalla consapevolezza che l'amministrazione militare non avrebbe collaborato opponendo il segreto militare atteso che tale eventualità si atteggia a mera congettura e non appare supportata da alcun elemento di riscontro.

Peraltro, in caso di aree tassabili soggette a segreto militare –quale è quella che ci occupa nel caso di specie– è la stessa norma che impone all'ente comunale di acquisire, al fine dell'accertamento dei dati, la dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il mancato rispetto di tale sequenza procedimentale e la valorizzazione, ai fini dell'imposizione, di elementi quali:

- l'assenza di un accertamento catastale e la mera acquisizione di immagini da internet al fine di individuare la superficie complessiva dell'area;
- il calcolo approssimativo delle aree coperte e scoperte, effettuato senza tener dell'estensione effettiva delle superfici tassabili ex art. 8 del regolamento attuativo del

- l'applicazione della tariffa prevista per la categoria "uffici pubblici" per l'intera area , prescindendo dalla considerazione che in diversi manufatti si svolgeva attività meccanica; nonché, l'omessa valutazione di ulteriori dati rappresentati dalla mancata considerazione dell'esistenza di aree su cui si producevano rifiuti speciali regolarmente smaltiti dal contribuente, e, soprattutto, la mancata acquisizione della dichiarazione del responsabile dell'organismo militare, sono tutti elementi che rendono incompleto e non attendibile l'atto di accertamento sia sotto il profilo della individuazione delle superfici tassabili che sotto quello della determinazione delle tariffe applicabili.

Alla stregua di tali considerazioni, ritenute assorbite tutte le ulteriori questioni prospettate ed escludendosi la possibilità di esperire una CTU in ragione della natura militare dei luoghi, si ritiene condivisibile la decisione del giudice di primo grado il quale, sia pure attraverso un percorso argomentativo diverso, aveva ritenuto non corretto l'iter procedimentale seguito dal \_\_\_\_\_, evidenziando che era stato trascurato "l'importante principio di cooperazione, sancito anche nello statuto del contribuente, tra amministrazione e qualsiasi contribuente".

La particolarità e la complessità delle questioni affrontate appare giusta causa per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.


La Commissione, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.

Spese compensate.

Bari, 25 novembre 2016

Il Relatore

Eugenia Pontassuglia



Il Presidente

Antonio Sardiello

